

*Concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto e rilevanza dei tempi di durata del giudizio*

*Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile,
ordinanza del 29.03.2014 - Est. L. Caputo*

**Opposizione a decreto ingiuntivo – Concessione della provvisoria
esecuzione in pendenza di opposizione - Art. 648 c.p.c. –
Opposizione non di pronta soluzione - Rilevanza dei tempi di
durata del giudizio – Incidenza**

Nel caso in cui le contestazioni sollevate con l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto non risultino basate su prova scritta ed appaiano, a prima vista infondate, la prevedibile durata del processo dev'essere considerata nell'interpretazione dell'inciso di cui all'art. 648 c.p.c., che prevede che l'opposizione non sia di pronta soluzione per poter concedere la provvisoria esecuzione; diversamente, infatti, si pregiudicherebbe la parte opposta, la quale, a fronte di un'opposizione basata su eccezioni e contestazioni prima facie infondate, non potrebbe ottenere la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

(Massima a cura di Luca Caputo - Riproduzione riservata)

omissis

Il giudice,
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 24.03.2014;
letti gli atti ed esaminati i documenti;
rilevato che l'opponente ha sollevato una serie di contestazioni in ordine alla procedura di cessione del credito, al mancato rispetto della disciplina della privacy ed alla mancanza di documentazione idonea a provare l'esistenza e l'ammontare del credito;
ritenuto che, sulla scorta delle difese svolte dall'opposta e della documentazione dalla stessa prodotta - considerato anche che non vi è contestazione sulla sussistenza del rapporto obbligatorio oggetto di cessione del credito - le deduzioni svolte dall'opponente appaiono non fondate su prova scritta e, allo stato, salvo ogni diversa e più approfondita valutazione in sede di decisione del giudizio, prima facie infondate;
considerato che il carico del ruolo ed il numero di cause già programmate sia per l'attività istruttoria che per la decisione non consente di fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni prima di un anno e mezzo - due anni (considerata anche la data di iscrizione a ruolo della controversia, 31.10.2013, e la necessità di dare la precedenza a giudizi con data di iscrizione a ruolo più risalente) e che ciò non può non assumere rilievo nell'interpretazione dell'inciso di cui all'art. 648 c.p.c., che prevede che l'opposizione non sia di pronta soluzione per poter concedere la provvisoria esecuzione; d'altronde, a ragionare diversamente, si pregiudicherebbe la parte opposta, la quale, a fronte di un'opposizione basata su eccezioni e contestazioni prima facie infondate, non potrebbe ottenere la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

Riproduzione riservata

ritenuto che, pertanto, alla stregua di ciò, l'opposizione non appaia fondata né su prova scritta, e non sia di pronta soluzione, tenuto conto dei tempi di definizione della controversia, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., va disposta la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

rilevato che vi è richiesta di concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.;

ritenuto che, essendo concessi i detti termini all'esito dello scioglimento di una riservata, occorra far decorrere gli stessi da una data in cui, presumibilmente i difensori delle parti avranno avuto conoscenza della comunicazione della presente ordinanza;

visto il carico del ruolo ed il numero di cause già programmate per l'ammissione dei mezzi istruttori;

P.Q.M.

1. concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 443/13;
2. concede alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. che si fanno decorrere per entrambe dal 23.06.2014;
3. rinvia per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 26.01.2015 ore 9.00.

Si comunichi ai difensori costituiti.

S. Maria C.V., 29.03.2014

Il giudice

dott. Luca CAPUTO